



Comune di Villa Minozzo

REGOLAMENTO

MERCATO DEL CONTADINO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2017

E successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale

n. 77 del 17/07/2018

Art. 1 - Finalità

Il Mercato Contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e riduzione del prezzo finale. Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.

In particolare il Mercato degli Agricoltori nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e rispetto del territorio;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al Mercato del Contadino di Villa Minozzo fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2 - Normativa di riferimento

- Il D.Lgs. n. 228/01 e s.m.i stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.
- Il D.M. n. 3510 del 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita ed alla trasparenza dei prezzi.
- Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art 3 - Definizioni

- Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 228/01 e s.m.i, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".
- Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

- Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.
- Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1 comma 2 L. n.228/2001)
- Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 - comma 1094 - L. 27/12/2006, n. 296).

Art. 4 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato Contadino avrà le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: Piazza Martiri di Cervarolo a Villa Minozzo (zona parcheggio auto compreso tra il civico n. 10 e n. 12 e piazzetta con fontana)
- Dimensioni: n. 5 posteggi aventi dimensione di 3 mt. di lunghezza x 2 mt. di larghezza (come da planimetria allegata):
- Periodo di svolgimento: il mercato contadino viene istituito tutti i giovedì dell'anno, in concomitanza del mercato settimanale;
- Frequenza: settimanale, tutti i giovedì di ogni mese, salvo edizioni straordinarie che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni.
- L'orario di accesso e di vendita sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 367/2000

In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile del Settore, il mercato può essere soppresso, spostato in altra sede o ad altra data. Il provvedimento è comunicato agli operatori abituali.

La localizzazione dell'area del Mercato, le date di svolgimento e la dislocazione dei posteggi potranno essere modificati con delibera di Giunta Comunale.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo delle Province di Reggio Emilia e Modena; eventuali richieste provenienti da altre province limitrofe saranno valutate caso per caso dalla Giunta Comunale.
- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti della propria azienda o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del c.c.;

- possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs 228/2001.
- i soggetti ammessi alla vendita dovranno essere in regola con la posizione contributiva

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Per la partecipazione, gli imprenditori agricoli di cui sopra dovranno presentare la domanda con apposita modulistica predisposta dal Comune o con modulistica a questa conforme, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente regolamento indicando:

- anagrafica completa dell'azienda;
- descrizione dei prodotti che saranno posti in vendita, stagionalità, delle relative modalità di allevamento e coltivazione;
- periodi dell'anno in cui l'imprenditore agricolo è disponibile a partecipare al mercato.

La comunicazione d'inizio attività, corredata dall'autocertificazione del rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. 228/2001 e dalla suddetta sottoscrizione d'impegno come da modulo allegato, ha efficacia immediata.

Art. 6 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Contadino sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca - farine e preparati - frutta fresca e secca - succhi di frutta e di verdura - pasta e pasta ripiena - cereali - latte - yogurt - formaggi e latticini - uova - salumi - sottoli e sottaceti - prodotti da forno dolci e salati - confetture e marmellate - miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura - olio e aceto - passate e pelati - condimenti e spezie - dolci - funghi e tartufi, - castagne e prodotti del sottobosco - vini e liquori - piante e fiori - carni fresche - prodotti della pesca dell'acquacoltura e dell'itticoltura – piccoli animali da cortile, ovini, caprini, leporidi - eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati .

Art. 7 - Assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 5 posteggi come da planimetria allegata, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente regolamento, che abbiano

inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme.

L'assegnazione dei posteggi) avverrà in favore dei produttori agricoli secondo le regole sotto indicate.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- 1- azienda ubicata nel territorio comunale
- 2- azienda ubicata nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
- 3- disponibilità a partecipare a più date/produzioni che assicurino presenza continuativa al mercato
- 4- azienda in possesso di marchi di tutela ad elevata qualità (DOP, IGP) e/o produttrici di Prodotti Agroalimentari Tradizionali emiliani e romagnoli
- 5- aziende impegnate nella salvaguardia della biodiversità locale (razze animali e varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica come da direttive regionali vigenti)
- 6- Maggior numero di presenze maturate nel mercato del contadino; eventuali presenze maturate nel mercato comunale in data antecedente all'istituzione del mercato del contadino quale produttore agricolo saranno conteggiate come presenza maturata nel mercato del contadino
- 7- differenziazione merceologica volta a garantire varietà nell'offerta
- 8- azienda con produzioni in regime di agricoltura biologica/lotta integrata
- 9- ordine di presentazione dell'istanza

Gli spazi non occupati dall'assegnatario entro 15 minuti dall'inizio del mercato sono considerati vacanti e pertanto, si procederà direttamente alla riassegnazione, in loco, a favore di altri operatori eventualmente presenti che trattino merceologie consentite.

L'assegnazione dello spazio avviene agli imprenditori agricoli che abbiano già presentato domanda allo Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive con accoglimento della medesima, ovvero saranno assegnati dal Personale di Polizia Municipale agli imprenditori che dovessero presentarsi il giorno di effettuazione del mercato, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, previa regolarizzazione della domanda.

Art. 8 Gestione degli spazi commerciali

- La gestione del mercato contadino è assunta dal Comune di Villa Minozzo, che si impegna a dare pubblicità al mercato;
- Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc.
- È consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

in ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004 e secondo le

indicazioni dell'Allegato C al presente regolamento "BUONE PRATICHE IGIENICO-SANITARIE"

Art. 9 Pagamento dei tributi

L'occupazione è assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione suolo ed aree pubbliche a norma del vigente Regolamento in materia.

Art. 10 Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- esporre l'autocertificazione art. 5 del presente Regolamento

Art. 11 Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (1);
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4 – comma 2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura

(1) la degustazione dei prodotti è prevista dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1489/04 de è sempre consentita, purché non si effettuino preparazione di alimenti.

Art. 12 Criteri per la trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Il Comune di Villa Minozzo effettuerà periodicamente la rilevazione dei prezzi, applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo.

Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato Contadino.

Articolo 13 – Benessere degli animali

È fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità. Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di areazione ed in contenitori idonei.

Agli animali non possono essere legati gli arti o altre parti del corpo, ma debbono essere custoditi in contenitori in cui possano muoversi.

È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel baule delle auto. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.

I contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.

Tutti gli animali debbono essere scaricati dai veicoli entro un'ora dal momento dell'entrata; gli animali non possono essere caricati sul veicolo prima di un'ora dal momento dell'uscita.

Le gabbie ed i contenitori con gli animali devono essere tenute riparate dal sole e dalle intemperie, con acqua a disposizione, sufficiente lettiera ed in decorose condizioni igieniche. Le dimensioni devono essere tali che il rapporto tra superficie del contenitore e numero di animali consenta loro di potersi alzare in piedi, stare sdraiati e muoversi liberamente.

Gli ovicaprini possono entrare solo se individuati e contrassegnati dalle prescritte marche auricolari e scortati dalla dichiarazione di provenienza eventualmente integrata dalla certificazione veterinaria qualora le norme vigenti al momento lo prescrivano.

Art. 14 Controlli e Sanzioni

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente regolamento avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia.

A tal fine gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

Le violazioni al presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 267/2000 con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981.

Articoli 15 – Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti

Articolo 16 – Norme Finali

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia

Allegati :

A – PLANIMETRIA AREA DEL MERCATO CONTADINO

B – MODELLO DI DOMANDA

C – BUONE PRATICHE IGIENICO-SANITARIE